

VecchiTonelli

Conservatorio di Musica

Sede legale - via C. Goldoni, 8 - 41121 Modena - tel. 059/2032925
Sede di Carpi (Mo) - via San Rocco 5 - 41012 - tel. 059/649916

C.F. 94144790360

IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e s.m.i., recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge 05 febbraio 1994 n. 104 e s.m.i., recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;

Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge del 7 giugno 2000, n. 150, inerente la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2001, 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'art. 35;

Visto il Decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale”;

Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Vista la Legge 06 agosto 2013, n. 97, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Appartenenza dell'Italia all'Unione Europea”;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, così come recepito dalla vigente normativa in materia, recante Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;

Visto il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Visto il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

1999, n. 124” ed in particolare l’art. 7 relativo all’utilizzo delle graduatorie e all’abbandono del posto di lavoro;

Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, recante “Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata”;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Visto l’art 1 quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27, “Misure urgenti in materia di scuola università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di salute” che individua la normativa di riferimento per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico nelle Istituzioni AFAM nelle more della emanazione dello specifico regolamento previsto dall’art. 2 c. 7 lett e) della Legge n. 508/99;

Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, ed in particolare l’art. 64-bis;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;

Visto i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024, con specifico riferimento al sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione ;

Visto il Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, in vigore dal 14 luglio 2023, recante “regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto il Decreto Direttoriale 14 ottobre 2022, n. 1187, con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi, e il relativo organico dell’Istituto;

Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi;

Visto il CCNI del personale tecnico e amministrativo del comparto istruzione e ricerca 2024-2027 sottoscritto il 04 aprile 2024;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 16 del 14 marzo 2024, inerente l’ampliamento dell’organico dell’Istituto a partire dall’A.A. 2024/2025;

Considerata l’esigenza di espletare le procedure di mobilità volontaria ai sensi dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, prima di procedere alla pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l’efficacia della programmazione del reclutamento del personale tecnico-amministrativo, coerentemente con il proprio fabbisogno amministrativo ed in modo conforme alle prescrizioni, all’iter e alla scansione temporale delle procedure di mobilità, così come definite dal Ministero con proprio atto;

Tenuto conto, in particolare, che le procedure di mobilità, non più centralizzate a livello nazionale bensì di

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

competenza delle singole Istituzioni, sono avviate dalle Istituzioni stesse tramite propri bandi di sede, coerentemente con le deliberazioni assunte in sede di programmazione triennale per il reclutamento del personale;

Vista la Delibera n. 39 del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2025, di rideterminazione dell'Organico dell'Istituzione, A.A. 2025/2026;

Vista la Delibera n. 45 del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2025, di approvazione del budget assunzionale e di adozione del Piano Triennale per la Programmazione del Reclutamento, A.A. 2025/2026;

Vista la Delibera n. 47 del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2025;

Visto il verbale del Consiglio Accademico riunitosi in data 10 novembre 2025;

Vista la delibera n. 61 del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2025;

Visto il decreto della Presidente n. 16 del 15 novembre 2025, assunto a prot. n. 1476, di adozione del Regolamento per il reclutamento del personale AFAM;

Vista la nota MUR n. 4487 del 3 aprile 2025;

Vista la nota MUR n. 6748 del 26 maggio 2025;

Vista la nota MUR n. 6766 del 27 maggio 2025;

Vista la nota MUR n. 7073 del 4 giugno 2025;

Vista la nota MUR n. 7325 del 10 giugno 2025;

Vista la nota MUR n. 7533 del 16 giugno 2025;

Vista la nota MUR n. 8232 del 27 giugno 2025;

Vista la nota MUR n. 8936 del 17 luglio 2025;

Vista la nota MUR n. 9433 del 28 luglio 2025;

Vista la nota MUR n. 10490 dell'1 settembre 2025;

Vista la nota MUR n. 11147 del 19 settembre 2025;

Vista la nota MUR n. 12053 del 9 ottobre 2025;

Vista la nota MUR n. 13499 del 6 novembre 2025;

Vista la delibera n. 62 del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2025;

Considerata la necessità di procedere;

DECRETA

Articolo 1 - Oggetto

Il Conservatorio Statale di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena indice per l'A.A. 2025/2026, coerentemente con il fabbisogno amministrativo, una procedura di mobilità in entrata per personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, riferita a n. 1 posto vacante nel profilo di Elevata Qualificazione (EQ), ex EP1, Settore Finanziario/Contabile, le cui specifiche professionali sono contenute nell'Allegato I al C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2019/2021 del 18 gennaio 2024, declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM.

<i>Area</i>	<i>Settore Professionale</i>	<i>Declaratoria</i>
Elevata Qualificazione	Finanziario-Contabile	CCNL Istruzione e Ricerca del 18/01/2024 - Allegato I

La sede di servizio del posto messo a mobilità in entrata, di cui al comma precedente, è il Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena, di seguito Conservatorio.

Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dal suddetto C.C.N.L. "Istruzione Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024.

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

Articolo 2 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato all'Albo on line del Conservatorio, sul sito <https://www.vecchitonelli.it/>, sul portale Afam bandi <https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi> e nel Portale Unico del Reclutamento www.Inpa.gov.it di cui all'articolo 35- ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed ha validità 15 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a quindici giorni successivi alla pubblicazione del Bando.

Articolo 3 - Requisiti generali e specifici di ammissione

Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolari a tempo indeterminato in altra pubblica amministrazione, inquadrati nel medesimo profilo e nel medesimo settore di cui all'art. 1, purché sia stato superato il periodo prova;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- garantire l'assenza di procedimenti disciplinari in corso e l'assenza di sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di mobilità;
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.

Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore Amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 4 - Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica, nominata con successivo atto, dopo la scadenza del Bando, sarà composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la presente procedura.

Art. 5 - Criteri di Valutazione

Nel rispetto della normativa vigente e facendo riferimento alle specifiche professionali contenute nell'Allegato I al C.C.N.L. "Istruzione Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024:

- la valutazione dei Titoli di Servizio, di Studio, delle Precedenze e delle Esigenze di Famiglia sarà effettuata secondo i criteri indicati nella Tabella I allegata al presente Bando, quale parte integrante dello stesso;
- la valutazione dell'Esperienza Lavorativa, delle Attitudini e del Profilo Professionale sarà secondo i criteri indicati nella Tabella II allegata al presente Bando, quale parte integrante dello stesso;
- il Colloquio Finale sarà svolto secondo i criteri indicati nella Tabella III allegata al presente Bando, quale parte integrante dello stesso.

Art. 6 - Punteggi

Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio complessivo, in cui il massimo è 1.000. Tale punteggio complessivo deriva dalla somma dei punteggi, conseguiti come segue:

- Titoli di Servizio, di Studio, Esigenze di Famiglia e Precedenze: punteggio massimo 300;
- Valutazione curriculare e per colloquio, dell'Esperienza Lavorativa, delle Attitudini e del Profilo

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

Professionale: punteggio massimo 700, di cui:

- Valutazione Curriculare: punteggio massimo 500,
- Colloquio Finale: punteggio massimo 200.

Saranno ammessi al colloquio i soli Candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di almeno 150 punti nella valutazione curriculare, ovvero dell'esperienza lavorativa, attitudine e profilo professionale. Saranno inseriti nella graduatoria finale i soli Candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di idoneità di almeno 350 punti nella valutazione curriculare e per colloquio, di cui al precedente comma del presente articolo.

Con successivo atto sarà fissato il giorno e l'orario di svolgimento del Colloquio Finale. Il Candidato che non si presenti al Colloquio Finale nel giorno ed all'orario stabilito, sarà considerato rinunciatario ed escluso dalla procedura, salvo che non documenti adeguatamente le motivazioni, di salute o di forza maggiore che hanno determinato l'assenza.

Art. 7 - Modalità di Presentazione della Domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata unicamente tramite il Portale del Reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/>, a pena di inammissibilità. Il Candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo autenticandosi con il "Sistema pubblico di identità digitale" (SPID) o con la "Carta di identità elettronica" (CIE), ovvero la "Carta nazionale dei servizi" (CNS) mediante la compilazione del modello di candidatura presente sul portale InPA, previa registrazione sul portale stesso. La procedura dovrà essere completata con l'invio telematico della domanda. Non è ammessa altra modalità di presentazione della domanda. Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa da quella sopra indicata non saranno prese in considerazione.

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, corredata dell'allegato specifico "modulistica Mobilità TA" scaricabile dal portale InPA, dichiarazione redatta e firmata da ogni aspirante sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., deve essere presentata entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della procedura stessa.

Nella domanda, valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità, devono essere dichiarati i requisiti di ammissione alla procedura.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda il proprio domicilio, un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata con una delle modalità predette al Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena.

All'atto della registrazione al Portale "InPA" l'interessato compila il proprio *Curriculum Vitae*, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'amministrazione non assume responsabilità per la mancata presentazione della domanda sul portale INPA, a qualsiasi titolo. In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, parziale o totale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, il termine di cui al precedente punto viene prorogato per un tempo pari alla durata del malfunzionamento stesso.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico del portale InPA che, allo scadere del termine ultimo, non consentirà più l'accesso alla procedura di candidatura. In caso di

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

invio di più domande, ai fini dell'accettazione e della partecipazione al concorso, si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendo con questa revocate tutte le precedenti.

La registrazione al portale InPA comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina vigente. Il Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni degli indirizzi e-mail da parte degli interessati, né per eventuali disguidi informatici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, o forza maggiore

I candidati devono allegare alla domanda tutti i documenti e i titoli utili ai fini della procedura selettiva. Si precisa che gli stessi possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati sotto la loro responsabilità ai sensi della normativa sul T.U. Della documentazione amministrativa n. 445/2000.

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria, oltre che le altre conseguenze previste dalla normativa penale e civile. L'amministrazione procederà ad un controllo a campione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. I certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni non vanno prodotti ma sono sostituiti dalle autocertificazioni.

Articolo 8 - Titoli da dichiarare nella Domanda

I titoli dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nel Conservatorio.

Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In ogni caso, il responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della commissione.

Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti e/o equipollenti conseguiti nelle istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del bando.

I titoli di servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato presso altri Paesi UE, devono essere debitamente dettagliati e devono essere certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

Art. 9 - Inammissibilità della Domanda ed Esclusione dalla Procedura

Sono inammissibili, e comportano pertanto l'esclusione dalla procedura:

- le domande che siano state presentate oltre il termine perentorio previsto o con modalità diverse da quelle indicate;
- le domande che non rispettino i requisiti previsti dall'art. 3.

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

Art. 10 - Approvazione, Pubblicazione, Utilizzo della Graduatoria

La procedura di mobilità si concluderà entro il 17 dicembre 2025.

Entro il 12 dicembre 2025, il Conservatorio pubblicherà la graduatoria definitiva, dandone comunicazione al vincitore. Il vincitore sarà tenuto a comunicare la propria accettazione irrevocabile entro il 15 dicembre 2025. Successivamente, il Conservatorio provvederà a pubblicare sul Portale dei Concorsi AFAM, <https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>, la graduatoria definitiva risultante dall'accettazione o dall'eventuale scorrimento, entro il 17 dicembre 2025. La graduatoria definitiva riporterà l'indicazione del solo candidato vincitore e segnalerà espressamente gli eventuali scorrimenti che siano intervenuti. Il Decreto di trasferimento sarà adottato dal Direttore del Conservatorio. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'A.A. 2025/2026, per il quale è indetta la presente procedura.

Articolo 11 – Responsabile del procedimento e diritto di accesso

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Direttore Amministrativo del Conservatorio di musica “Vecchi-Tonelli” di Modena, il quale è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della Commissione esaminatrice.

L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Il Conservatorio di Musica “Vecchi-Tonelli” di Modena è titolare dei dati personali. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione del concorso medesimo: i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) , nell'art. 9, paragrafo 2, lettera b) , del regolamento e negli artt. 2 - sexies, comma 2, lettera dd), e 2 - octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Conservatorio di Musica “Vecchi-Tonelli” di Modena per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima.

Articolo 13 - Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R.445/2000, il Conservatorio potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.

Articolo 14 - Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

Art. 15 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sempre se applicabili.

Il Conservatorio, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la presente selezione. Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore
M° Giuseppe Fausto Modugno

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

ALLEGATO I

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO, DI STUDIO, DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA E DELLE PRECEDENZE

Punteggio massimo: 300 punti

Punto 1 - TITOLI DI SERVIZIO

- a) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1):
punti 2
- b) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego:
punti 1
- c) Per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (2), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)):
punti 24
- d) Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (2), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)):
- oltre il triennio: **punti 8**
- oltre il quinquennio: **punti 12**

Punto 2 - TITOLI GENERALI e di STUDIO

- a) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione:
punti 6, fino al massimo di punti 24
- b) Per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato:
punti 12
- c) Titoli di studio:
- specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca: **punti 12**
- laurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenza: **punti 12**

Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

- a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1):
punti 24
- b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)
punti 16
- c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)
punti 12
- d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)

punti 2

- e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (1)

punti 12

Punto 4 – PRECEDENZE

La valutazione delle precedenze di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 60% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale.

- a) Ha titolo alla precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni (1):
- soggetti privi di vista;
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1[^], 2[^] e 3[^] annesse alla tab. A L. 648/1950.
- b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.

I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

NOTE

Punto 1 - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

1. È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo e nello stesso settore professionale di cui alla presente procedura di mobilità (Art. 1). Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
 - il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
 - il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
 - al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
 - il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del D.P.C.M. 9 settembre 2021.
2. Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
 - il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego;
 - il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.
3. Il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestato dall'interessato con le modalità previste dal Bando di mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera d) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc...Parimenti, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

1. Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

2. L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
3. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
 - figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
4. Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

Punto 4 – PRECEDENZE

1. Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445. In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:
 - lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art. 4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
 - la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
 - la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

- 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
 - per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
 - per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
 - il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L
 - è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

Allegato II

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULARE DELL'ESPERIENZA LAVORATIVA, DELLE ATTITUDINI E DEL PROFILO PROFESSIONALE

Punteggio massimo: 500 punti

La valutazione curriculare dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del professionale, sulla base delle esperienze riportate nel curriculum allegato alla domanda, è preordinato a verificare la coerenza della domanda con il fabbisogno amministrativo relativo al contesto e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione del Conservatorio. In particolare, si terrà conto delle specifiche contrattuali relative all'Area delle Elevate Qualificazioni, con specifico riferimento al settore finanziario/contabile.

A tale Area appartengono lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa rilevanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse umane eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.

Specifiche professionali:

- conoscenze altamente specialistiche e qualificate, nonché ad alto contenuto professionale;
- competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di rilevante complessità anche imprevedibili;
- capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa rilevanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad esplicita delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.

I criteri di attribuzione del punteggio saranno i seguenti:

<i>Fascia di Punteggio</i>	<i>Declaratoria Fascia di Punteggio</i>
da 1 a 149	Curriculum insufficiente e/o non coerente con l'oggetto del Bando.
da 150 a 350	Curriculum sufficiente, con esperienze senza particolare afferenza al contesto afferente al Bando.
da 351 a 450	Curriculum buono, con esperienze svolte in contesti di medio rilievo rispetto al contesto del Bando.
da 451 a 500	Curriculum ottimo rilievo, con molteplici esperienze svolte in contesti di particolare rilievo, rispetto ai contenuti afferenti al Bando.

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025

Allegato III
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO FINALE
Punteggio massimo: 200 punti

Il Colloquio Finale è preordinato alla verifica delle capacità, delle attitudini e dell'esperienza professionale acquisite dai candidati presso gli enti di appartenenza, con particolare riguardo alle funzioni assegnate alle figure professionali di riferimento. A tal fine, anche partendo dalle informazioni contenute nel curriculum, la Commissione Tecnica valuterà quanto segue:

- possesso di particolari attitudini in relazione al posto da ricoprire, con particolare riferimento alla gestione delle procedure relative al settore finanziario/contabile, nonché alla gestione delle relazioni con l'utenza esterna, alla capacità di risoluzione dei problemi, alle conoscenze trasversali connesse al lavoro in gruppo e alla relazione con l'utenza e alle attività di integrazione tra front-office e back-office;
- grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- preparazione tecnica ed amministrativa, segnatamente:
 - conoscenza di elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al provvedimento amministrativo, al diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990, al rapporto di pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento alle procedure sotto soglia e agli affidamenti diretti, anticorruzione, trasparenza e trattamento dei dati personali;
 - conoscenza dell'ordinamento finanziario/contabile del comparto AFAM, con particolare riferimento alla Legge n. 508/1999, al D.P.R. n.132/2003, al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e alle altre principali fonti normative interne del Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena.

La Commissione Tecnica, assegnerà i seguenti punteggi:

- possesso di particolari attitudini: fino a 60 punti;
- grado di autonomia: fino a 40 punti;
- preparazione tecnica ed amministrativa: fino a 100 punti.

Tali punteggi saranno graduati a seconda della completezza e pertinenza in relazione alla domanda secondo i seguenti criteri:

- conoscenza e completezza dei contenuti in relazione alla domanda;
- pertinenza dei contenuti in relazione alla domanda;
- esposizione e utilizzo di terminologia specifica.

Decreto del Direttore n. 129 del 15 novembre 2025